



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 4/2025

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionati Italiani Assoluti 2025”, svoltasi a Riccione (RN) dal 13 al 16 febbraio 2025;
- Rilevato** dalla suddetta relazione che:
il giorno 14 febbraio, alle ore 13.15, il Coordinatore del Settore arbitrale Federale, Sig. Roberto Ottavio Capelli, sorprende il Giudice di Gara Franco Bernardini-tess 209129932 intento ad utilizzare il proprio cellulare nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara; il giudice dichiarava di non essere a conoscenza che l'utilizzo del cellulare è vietato anche durante le pause tecniche;
alle ore 13.55 il Sig. Roberto Ottavio Capelli sorprende il giudice Salvatore Cambria-tess 219168436 intento nell'uso del cellulare;
il giorno 16 febbraio alle ore 11.15 circa il Sig. Roberto Ottavio Capelli sorprende durante la pausa tecnica dedicata ai Giudici, il Giudice di Gara Maurizio Buccirossi – tess 220378579 intento all'utilizzo del proprio cellulare; il giudice si giustificava asserendo di averlo utilizzato esclusivamente per guardare l'ora;
- Considerato** che il Direttore di Gara aveva sottolineato nel corso del briefing pre-gara, tra le altre, le norme che regolano proprio l'utilizzo del cellulare in presenza anche del coordinatore del Settore Federale Arbitrale e del Vice Direttore di gara;
- Ritenuto** che il comportamento degli Ufficiali di Gara Franco Bernardini, Salvatore Cambria e Maurizio Buccirossi contravviene a quanto disposto dagli 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;
- Rilevato inoltre** dalla medesima relazione che:
il giorno 16 febbraio, nella disciplina Combi Over 13 I WDS Freestyle in occasione della finale il combo formato dagli atleti M.C.– tess xxxxxxxx e D.T.- tess xxxxxxxx contrassegnato dal n. di gara **18**, appartenente all'Asa Masa Fitness club – cod 600467875 ed il combo formato dagli atleti Rossella Cappotto – tess 600395907 e Loris Bettio – tess 600400833, contrassegnato dal n. di gara **5**, appartenente all'Asa ASD Total Dance Academy – cod 600373548 eseguivano le proprie performance su una base musicale che eccedeva i 3 minuti regolamentari, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art 3.3 del RASF – Settore Danze Paralimpiche e dall'art 19 del RASF – parte tecnica Generale;



Considerato che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- Di infliggere agli Ufficiali di gara: Franco Bernardini - tess 209129932, Salvatore Cambria - tess 219168436 e Maurizio Buccirossi – tess 220378579 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.
- Di infliggere agli atleti M.C.– tess xxxxxxxx e D.T.- tess xxxxxxxx , Rossella Cappotto – tess 600395907 e Loris Bettio – tess 600400833 la sanzione dell'ammonizione.
- Di infliggere alle Asa: Masa Fitness club – cod 600467875 e ASD Total Dance Academy – cod 600373548 la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Roma – Riccione, 19 febbraio 2025

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli